

ACCORDO ISTITUZIONALE

ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990

TRA

l'Università degli Studi di Trieste, C.F. 80013890324, P.I. 00211830328, con sede in Trieste, Piazzale Europa n. 1, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Luciana Rozzini, C.F. RZZLCN68D47L424L nata a Trieste il 07.04.1968, autorizzata alla stipula dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.09.2025 domiciliata per la carica presso la sede dell'Università (di seguito anche "UNITS")

E

l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, C.F. e P.I. 01241240322, con sede in Trieste, Salita Monte Valerio 3, nella persona del Direttore Generale, dott. Pierpaolo Olla, C-F. LLOPPL61D13L424N nato a Trieste il 13.04.1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, autorizzato alla stipula (di seguito anche "ARDiS").

PREMESSO CHE

- UNITS è un'università pubblica generalista, fondata nel 1924. UNITS è laica, pluralista e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica ed agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria. Sono compiti primari di UNITS la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica;
- ARDiS è l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituita con legge regionale del 14 novembre 2014. ARDiS concorre a perseguire gli obiettivi regionali in punto di diritto scolastico e universitario, facendo particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi. La sua missione istituzionale consiste nell'organizzare e gestire un sistema integrato di servizi ed interventi affinché tutti gli studenti possano superare le difficoltà materiali e raggiungere i gradi più alti degli studi;
- l'art. 3 co. 2 della Costituzione codifica il principio di uguaglianza sostanziale attribuendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- l'art. 34 commi 3 e 4 della Costituzione italiana, declinando il principio di uguaglianza sostanziale con riferimento al diritto allo studio, dispone che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- il decreto legislativo n. 68 del 2012 delinea la cornice normativa di livello primario per la realizzazione del diritto allo studio. L'art. 6 individua i servizi di ristorazione tra quelli

strumentali il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore;

- ai sensi degli artt. 22 e 28 della Legge Regionale n. 21 del 2014, ARDiS realizza il proprio mandato istituzionale di tutela del diritto allo studio anche tramite servizi di ristorazione. Il servizio viene gestito dall'Agenzia in ossequio alla propria regolamentazione interna e di settore;
- con lettera di cui al prot. universitario n. 157899 del 05.09.2025, ARDiS ha manifestato il proprio interesse a stipulare con l'Università una convenzione istituzionale per disciplinare la gestione coordinata di spazi del Polo Universitario di Gorizia al fine di organizzare un servizio di ristorazione - mensa, nel solco della convenzione stipulata nel 2016 per le stesse finalità tra i due enti;
- è interesse di UNITS sviluppare con ARDiS una collaborazione finalizzata a garantire anche al Polo Universitario di Gorizia di un proprio punto ristoro con servizio bar e mensa;
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha già definito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive europee sugli appalti pubblici unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: a) lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; b) l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; c) gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'art. 7 co. 4 del D.lgs n. 36 del 2023 ha poi sostanzialmente normativizzato il contenuto della determinazione di ANAC;
- è interesse istituzionale di entrambi gli enti stipulare un accordo non oneroso finalizzato a realizzare congiuntamente le attività strumentali all'erogazione di un servizio bar e mensa presso il Polo Universitario di Gorizia.

Le parti, così come sopra domiciliate e rappresentate

convengono e stipulano quanto segue:

Art.1- Premesse

Le premesse fanno parte integrante del contratto.

Art.2 – Oggetto

Il presente accordo regola i rapporti tra UNITS e ARDiS per la gestione degli spazi del Polo Universitario di Gorizia adibiti a "Mensa di Gorizia".

Gli impegni delle parti nell'esecuzione dell'accordo vengono ripartiti come di seguito esposto.

UNITS:

- mettere a disposizione il piano terra della c.d. "Ala nuova" del Polo Universitario di Gorizia, sito in via Alviano n. 18, limitatamente alla parte individuata come da planimetria allegata sub A);
- assicurare nei locali messi a disposizione il funzionamento e l'eventuale manutenzione della rete Eduroam (Education Roaming) presente presso il complesso;
- approvare nel rispetto e nella coerenza dei caratteri storico-architettonici dell'edificio, le manutenzioni straordinarie che si renderanno necessarie per la gestione della "Mensa di Gorizia";
- supportare ARDiS nella gestione patrimoniale degli spazi messi a disposizione;
- fornire il valore degli spazi messi a disposizione, di quanto in esso contenuto, ogni successiva variazione dei dati forniti e ogni altra informazione utile ai fini della/e copertura/e assicurativa/e da parte di ARDiS;
- concordare con ARDiS l'eventuale utilizzo delle aree adiacenti alla Mensa quale giardino esterno/dehor, per eventi primaverili/estivi;

ARDiS:

- utilizzare il piano terra della c.d. "Ala nuova" del Polo Universitario di Gorizia, sito in via Alviano n. 18, quale "Mensa di Gorizia";
- organizzare un servizio mensa che garantisca almeno il seguente standard minimo:
 - orario garantito dal lunedì al venerdì, in orario prandiale. Possibilità di ampliamento sia di orario che di giornate, includendo così le giornate festive e i pasti serali;
 - ripartizione del menù come segue: a) pasto intero a scelta tra: primo, secondo, contorno, pane, frutta o dessert; b) pasto ridotto a scelta tra: primo piatto, contorno, frutta o dessert, pane; oppure, secondo piatto, contorno, frutta o dessert, pane. L'acqua è inclusa;
 - prezzo massimo per i due menù: a) pasto intero 12,00 euro a consumazione; b) pasto ridotto 10,00 a consumazione;
- concordare con UNITS l'eventuale utilizzo delle aree adiacenti alla Mensa quale giardino esterno/dehor, per eventi primaverili/estivi;
- rimborsare ad UNITS le spese di elettricità, acqua, metano, pulizie, eventuale portierato dei locali messi a disposizione;
- gestire autonomamente, e sostenere, le manutenzioni ordinarie relative agli spazi a disposizione. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono comunicati a UNITS. Fanno eccezione gli interventi di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessari a seguito di mancate

manutenzioni da parte di UNITS: in questo caso le problematiche dovranno essere segnalate da ARDiS a UNITS entro quattro mesi decorrenti dalla data di consegna ad ARDiS dell'immobile e le relative spese dovranno essere rimborsate ad ARDiS da UNITS solo se previamente concordate. La gestione e il costo delle spese di manutenzione ordinaria relative ad impianti non specificamente destinati alla "Mensa di Gorizia" rimane a carico di UNITS;

- gestire autonomamente, e sostenere, le manutenzioni straordinarie relative agli spazi a disposizione. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere approvati per iscritto preventivamente da UNITS. Tutte le certificazioni di legge relative agli interventi effettuati dovranno essere conservate e trasmesse a UNITS al termine dell'accordo; fanno eccezione gli interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari a seguito di mancate manutenzioni da parte di UNITS: in questo caso le problematiche dovranno essere segnalate da ARDiS a UNITS entro quattro mesi decorrenti dalla data di consegna ad ARDiS dell'immobile e le relative spese dovranno essere rimborsate ad ARDiS da UNITS solo se previamente concordate. La gestione e il costo delle spese di manutenzione straordinaria relative ad impianti non specificamente destinati alla "Mensa di Gorizia" rimane a carico di UNITS;
- gestire gli spazi con diligenza, conservandoli nel medesimo stato in cui sono stati consegnati, fatta salva l'ordinaria usura. Lo stato di conservazione sarà riportato in un verbale di sopralluogo congiunto. I danni ad essi arrecati e non dovuti a causa di forza maggiore saranno a carico di ARDiS;
- ARDiS può eseguire a propria cura e spese, previa autorizzazione scritta di UNITS, tutte le eventuali opere di miglioria e/o di adeguamento degli spazi, sia nella struttura che negli impianti tecnologici di esclusiva pertinenza degli spazi stessi, ancorché non obbligatorie per legge, ma ritenute necessarie per il suo razionale utilizzo. Nel rilasciare l'autorizzazione UNITS indicherà all'atto di riconsegna degli spazi se le modifiche potranno rimanere o dovranno essere rimosse per ripristinare lo stato preesistente. Con riguardo agli interventi di manutenzione straordinaria, se le modifiche consistono in innovazioni e/o migliorie dell'immobile rispetto allo stato esistente alla consegna degli spazi, ed UNITS ha acconsentito al loro mantenimento, l'Ateneo resta tenuto verso ARDiS al rimborso delle spese da questo sostenute, nei limiti del valore residuo degli attivi (per attrezzature, impianti o comunque beni durevoli) iscritti dall' ARDiS tra le immobilizzazioni immateriali del suo bilancio, ma diminuito in ragione del periodo complessivo di utilizzo del bene trascorso dall'intervento manutentivo fino alla riconsegna.

Art. 3 – Costi dell'Accordo

Il presente Accordo è a titolo non oneroso ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.

Le richieste di pagamento avanzate da UNITS ad ARDiS per le previsioni di cui al precedente art. 2 sono accompagnate da un prospetto riepilogativo. Dovranno essere inviate ad ARDiS entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 4 – Assicurazione

Il complesso immobiliare è coperto dall'assicurazione *all risks* di UNITS.

ARDiS si impegna a stipulare, sulla base dei dati forniti da UNITS, entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo un contratto di assicurazione per rischio locativo, danni da incendio e responsabilità civile per danno a terzi, che attiverà nelle ipotesi in cui l'evento dannoso ai locali e ai beni ivi presenti rientri nella propria responsabilità, che per le finalità di questo articolo è identificata in quella dell'usufruttuario ai sensi dell'art. 1004 del c.c. Qualora i dati necessari alla stipula non fossero resi disponibili in tempo utile, il termine di cui al precedente periodo si intende sospeso fino a trasmissione del dato richiesto.

Art. 5 - Durata

Il presente accordo ha durata di 9 (nove) anni a decorrere dal primo gennaio 2026. La sottoscrizione è effettuata con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (CAD).

UNITS e ARDiS possono rinegoziare l'accordo nel caso in cui cause di forza maggiore ne modificano sostanzialmente l'equilibrio.

Il rinnovo dell'accordo è ammesso una sola volta, per il tempo non superiore alla durata iniziale. Il rinnovo deve avvenire mediante scambio di PEC prima della scadenza.

Art. 6 Referenti dell'accordo

I referenti dell'Accordo sono:

per UNITS: dott.ssa Luisa Perich, email luisa.perich@amm.units.it, telefono 0405587784;

per ARDiS: Fabio Richetti, email fabio.richetti@regione.fvg.it, telefono 0403595209.

Art. 7 – Informazioni riservate

Sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all'altra o identificate per iscritto come "riservate".

Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, amministrativa e finanziaria del presente accordo, che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti, sono riservate e confidenziali, e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela. Pertanto, la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell'esecuzione dell'accordo.

Sono comunque fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Nulla nel presente accordo potrà vietare o limitare l'uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:

- a. di pubblico dominio;
- b. diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente accordo;
- c. rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza;

d. note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione della presente accordo e in assenza di vincoli di riservatezza;

e. sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.

Le Parti manterranno riservati, e daranno istruzioni al proprio personale affinché vengano considerati di carattere confidenziale e segreto, tutti i dati e le informazioni che vengano portati a conoscenza delle Parti, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente accordo. Le Parti si impegnano ad usare, nei confronti di tali dati ed informazioni, la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative in materia.

Alla conclusione del rapporto giuridico ciascuna Parte è obbligata a restituire all'altra le informazioni Riservate nonché comunque a distruggerle, salvo che ciò non sia oggettivamente e materialmente possibile, ovvero discenda dalla richiesta scritta formulata dall'altra Parte.

Art. 8 – Codice etico

ARDiS dichiara di aver letto il Codice etico e di comportamento di UNITS e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa sull'anticorruzione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare al proprio personale il predetto Codice.

Lo stesso fa UNITS con riferimento al Codice di ARDiS (Codice Etico della Regione FVG).

La violazione delle regole previste dal Codice e dalla normativa sull'anticorruzione rappresenta grave inadempimento contrattuale che può giustificare la risoluzione dell'accordo e il risarcimento del danno.

Art. 9 – Revisione e modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto. L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nello stesso non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Art. 10 – Foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana.

In caso di controversie le Parti concordano fin da ora di trovare soluzione per le vie bonarie.

In mancanza di accordo tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente per territorio ai sensi dell'art. 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare i dati personali raccolti nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679, D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) e, in particolare, nel pieno rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento Europeo (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione delle finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza).

Art. 12 - Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

Art. 13 - Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Art. 14 - Miscellaneous

UNITS sosterrà le spese relative all'imposta di bollo del presente Accordo, il versamento sarà eseguito in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e D.M. del 17 giugno 2014, AUT. 410481/1993.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. B) tariffa - parte seconda D.P.R. n. 131/86. Eventuali spese di registrazione dell'accordo sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

a) ARDiS:

PEC: ardis@certregione.fvg.it

b) UNITS

PEC: ateneo@pec.units.it

Per quanto non previsto dal presente accordo si richiamano le norme del Codice Civile.

UNITS
Il Direttore Generale

ARDiS
Il Direttore Generale

dott.ssa Luciana Rozzini
(firmato digitalmente)

dott. Pierpaolo Olla
(firmato digitalmente)

Allegato A – planimetria Mensa di Gorizia